



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza in data 25 gennaio maggio 2024**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31921** del registro di Segreteria promosso da:

D.C. G., nato a OMISSIS, residente in OMISSIS (codice fiscale: OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo VITELLI (c. f.: VTLMSM59L04L103S), presso il cui studio on Via Fonte Regina n.23, Teramo è per elezione domiciliato (pec: massimo.vitelli@pec-avvocatiteramo.it)

RICORRENTE

avverso

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80425650589), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso a mezzo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo (C.F.93030280692), in persona del Capo Servizio Trattamento

Economico pro-tempore Col. amm. Lorenzo Graticola (C.F. GRTLNZ70E24B963S), presso il cui Ufficio, in Chieti Scalo, viale Benedetto Croce n. 154, è legalmente domiciliato

RESISTENTE

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI all'odierna udienza, tenutasi con l'assistenza della Sig.ra Doriana Tornielli, l'Avv. Massimo Vitelli;

Premesso in

FATTO

I. Con ricorso del 7 luglio 2023, ritualmente notificato, il Sig. D.C. G., già Appuntato Scelto dell'Arma Carabinieri, dopo aver premesso di esser cessato dal servizio a seguito di riforma per infermità a decorrere dal 18/02/2004 con diritto a pensione ordinaria - che gli veniva definitivamente attribuita tramite decreto CNA Carabinieri CHIETI n. OMISSIS – chiedeva: **A)** che venisse accertato e dichiarato, se del caso previa declaratoria di illegittimità del decreto Comando generale CC., CNA-Servizio Amministrativo n. OMISSIS, il suo diritto alla riliquidazione della pensione con i seguenti benefici: **1)** computo nella base pensionabile della somma di € 328,26 relativa alle anticipazioni stipendiali “parametrali”, ex art.5, commi 2 e 3, D. LGS. n.193/2003, non solo alla data del 18/02/2004, ma anche rispetto a tutte le riliquidazioni successive nel tempo ed all'attualità; **2)** attribuzione dei benefici previsti dall'accordo integrativo recato dal DPR n.220/2006 sin dall'insorgenza del corrispondente diritto; **3)** riconoscimento, oltre ai comuni oneri accessori come per legge, anche degli interessi anatocistici ex art.1283 cod. civ., dalla data della domanda giudiziale; **B)** che per l'effetto, si condannasse la P.A. intimata a corrispondere le relative differenze e gli arretrati spettanti, nonché interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dall'insorgenza del diritto e dalla maturazione di ogni singola rata al soddisfo; **C)** che si condannasse altresì la

P.A. resistente al versamento degli interessi anatocistici ex art.1283 cod. civ., dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.

II. Deduceva il ricorrente, a supporto delle domande formulate, che per un evidente errore interpretativo l'Amministrazione aveva riconosciuto l'anticipo del parametro stipendiale, ex art.5, comma 2, d.lgs. n.193/2003, pari ad € 328.26, solo alla data del 18/02/2004 ed era poi stato pretermesso, anche a seguito dell'emissione del decreto di riliquidazione n. OMISSIS, il quale, su istanza dello stesso ricorrente, riconosceva in via di autotutela anche i reclamati benefici di cui al DPR integrativo n.220/2006, ma con arretrati fino al 22/09/2015, ritenendosi prescritti i precedenti ratei.

Indicata con ampi richiami giurisprudenziali l'insussistenza di termini di decadenza per la proposizione del ricorso, veniva specificato che secondo la corretta interpretazione delle disposizioni dell'art.5 citato, il relativo emolumento doveva ritenersi entrato a far parte stabilmente del patrimonio previdenziale del ricorrente, anche alla luce dei principi giurisprudenziali ampiamente richiamati nello stesso ricorso introduttivo.

Quanto invece ai ratei arretrati di cui al DPR integrativo n.220/2006, a dire del ricorrente, non poteva darsi seguito all'applicazione della prescrizione quinquennale, unilateralmente applicata dall'Amministrazione, come anche sarebbe evidenziato dall'interpretazione resa da Corte dei conti Sez. I App. n.244/2016, i cui stralci venivano espressamente riportati: in quanto tale beneficio presupponeva una complessa azione ricognitiva/valutativa della P.A., culminante nella necessaria ed inevitabile intermediazione di un provvedimento, il *dies a quo* non poteva che ritenersi quello della conoscenza del decreto impugnato.

III. Fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 12 dicembre 2023, con memoria del 10 novembre 2023 il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio e contrastava le avverse domande, eccependo che l'art.5, comma 2, d.lgs. n.193/2003 doveva trovare applicazione congiunta con le disposizioni del DPR n.301/2004, il cui art.10, secondo corretta interpretazione, avrebbe comportato, dopo l'applicazione del pagamento *una tantum* previsto per il 2004, l'applicazione dei livelli stipendiali ivi previsti per gli anni seguenti al

2004, cui l'Amministrazione aveva dato seguito con il nuovo calcolo c.d. "*parametrico*" dello stipendio, più favorevole rispetto al precedente.

Quanto ai benefici della coda contrattuale di cui al DPR n.220/2006, l'Amministrazione resistente dava atto che dopo una prima interpretazione restrittiva - che aveva ritenuto possibile l'applicazione dei benefici solo al personale in servizio alle date di decorrenza dei relativi incrementi economici - un successivo mutamento di indirizzo, recepito con circolare del 06.06.2008, aveva successivamente importato l'estensione degli stessi a tutto il personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2004-2005, ed aveva così aperto la possibilità del riconoscimento dell'adeguamento economico anche in favore dell'odierno ricorrente ma solo a seguito di sua specifica domanda, essendo preclusa un'autonoma iniziativa dell'Amministrazione dal decorso del termine decadenziale di tre anni dalla registrazione del primo decreto (art. 205 in combinato disposto con l'art. 204, lett. a, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

Concludeva quindi il Ministero della Difesa per il rigetto delle avverse domande e comunque, in subordine, per l'applicazione della prescrizione di cui all'articolo 2 del R.D. n. 295/1939, come modificato dalla Legge n.428/1985.

IV. Ordinato con decreto il rinvio dell'udienza di trattazione per indisponibilità del Giudice, in data 9 gennaio 2024 parte ricorrente depositava note difensive con le quali contestava le avverse difese e depositava ulteriore documentazione.

V. La causa, istruita con produzioni documentali, giungeva quindi per la decisione all'udienza del 25 gennaio 2024, nel corso della quale parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande formulate, evidenziando la non condivisibilità delle deduzioni difensive del Ministero della Difesa, che di fatto porterebbero alla definizione di un trattamento peggiorativo attraverso una base di calcolo di fatto inferiore rispetto al trattamento in essere al momento del pensionamento. Né poteva essere accolta in quanto generica, l'eccezione di prescrizione che in tali termini lederebbe il diritto della difesa per via della mancata identificazione del termine *a quo*, dovendosi comunque interpretare la

normativa di riferimento in ossequio al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art.97 Cost.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità della memoria integrativa depositata dal ricorrente in data 9 gennaio 2023 e della documentazione ad essa allegata, in quanto adempimento difensivo non autorizzato dal Giudice.

2. Nel merito, la domanda è fondata nei termini che seguono con riferimento alla richiesta di includere nella base pensionabile la somma di € 328,26 relativa alle anticipazioni stipendiali "*parametrali*", ex art.5, commi 2 e 3, D. LGS. n.193/2003, già percepite dal ricorrente alla data del 18/02/2004, anche rispetto a tutte le riliquidazioni successive nel tempo.

Devono al riguardo essere condivise le considerazioni di cui al ricorso introduttivo in ordine alle modalità di calcolo della base pensionistica.

Il decreto legislativo n.193/2003 (*Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001*), nel riformare per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate i previgenti livelli stipendiali a partire dall'anno 2005, all'art.5, commi 2 e 3, ha disposto che: "*2. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2004, è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti o da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.*

3. Le anticipazioni stipendiali di cui al presente articolo sono utili nei limiti degli importi percepiti ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n 177, e successive

modificazioni, e dell'indennità di buonuscita a favore del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 e 2004".

Alla luce delle suddette disposizioni gli aumenti in questione hanno comportato un pari aumento della retribuzione annua da prendere a riferimento per la quantificazione della base pensionabile, considerato che le chiare indicazioni del comma 3 del citato art. 5 del D. Lgs. n. 193/2003, implicano che il conseguente aumento non può essere pretermesso nelle successive riliquidazioni (nello stesso senso Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n.222/2022 e n.417/2018; Sez. giur. Campania n. 867/2021).

3. Di contro, a fronte del tenore testuale del dato normativo in esame, non può essere accolta la tesi difensiva del Ministero della Difesa - per quanto per nulla suggestiva o falsa e temeraria e meno che mai ingannevole, come definita dalla parte ricorrente con fin troppo eccessivo slancio difensivo anche nel corso dell'udienza di discussione: sia sufficiente, al riguardo richiamare quanto emerge proprio dalle difficoltà interpretative richiamate dalla stessa parte ricorrente con il doc.4 allegato al ricorso - secondo la quale alla stregua dell'art.10 del DPR 301/2004 sarebbero stati circoscritti dal legislatore gli effetti dei miglioramenti contrattuali per gli anni 2004 e 2005.

Ed infatti, nel dare applicazione a criteri e parametri non chiaramente espressi nel raccordo tra il d.lgs. n.193/2003 ed il DPR n.301/2004, è stato solamente ritenuto da parte dell'Amministrazione resistente che dall'esame della suddetta previsione contrattuale dell'art.10 sia derivata, per il personale congedato a far data dal 1° gennaio 2005, l'applicazione della sola tabella di cui all'art.10, comma 3 del DPR 301/2004, senza che da ciò possa trasparire alcuna condotta temeraria o ingannevole nella difesa degli interessi del Ministero della Difesa.

4. Tuttavia, sia elementi testuali sia altri di carattere logico sistematico - entrambi rilevanti secondo le previsioni di cui all'art.12 disp. att. C.c. - depongono per l'infondatezza di tale tesi.

Infatti, in disparte la circostanza che l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n.193/2003 non prevede una corresponsione *“una tantum”* dell'emolumento aggiuntivo, bensì una sua attribuzione in *“unica soluzione”* - con evidente differenza semantica, che in via definitiva rende conto, più che dell'unicità del beneficio, delle modalità con le quali si dovesse provvedere alla sua erogazione, argomento esegetico che si somma a quanto già indicato in merito alle previsioni testuali dell'art.5, comma 3, del d.lgs.193/2003 - l'impostazione difensiva della parte resistente non può comunque ritenersi persuasiva poiché condurrebbe in termini sistematici, come rilevato dal ricorrente, ad un'impropria e non consentita diminuzione del trattamento economico in essere al momento della cessazione del rapporto lavorativo, trattamento invece da prendersi a riferimento quale base pensionabile a termini dell'art.53 del DPR 1092/1973 e dell'art.16 della legge 177/2016 (*“Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti...”*).

5. Non può inoltre accogliersi, in riferimento a tale prima domanda, l'eccezione di prescrizione formulata dal Ministero della Difesa in via subordinata ed in termini generali, e dunque anche con riferimento alle modalità di conteggio della base pensionabile o ai suoi effetti pratici in punto di liquidazione.

Al riguardo deve infatti ritenersi che a seguito dell'adozione del decreto n. OMISSIS, con il quale il Comando Generale dei Carabinieri ha provveduto, ad istanza di parte, alla riliquidazione del trattamento pensionistico ed in particolare alla ricomprensione nella base pensionabile dei benefici di cui all'art.5 del d.lgs.n.193/2003, non si ponga più un problema

di prescrizione del diritto, essendo stato lo stesso oramai riconosciuto con effetto dall'anno 2004 anche in termini di provvidenze economiche (sebbene in misura errata ma in ogni caso anche con gli effetti di un evento interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art.2944 c.c.), quanto piuttosto quello del corretto calcolo degli importi spettanti al ricorrente, questione appunto oggetto dell'odierna controversia.

6. Non merita invece accoglimento la domanda finalizzata all'attribuzione dei benefici previsti dall'accordo integrativo recato dal DPR n.220/2006 sin dall'insorgenza del corrispondente diritto, senza alcuna prescrizione, essendo al riguardo fondata l'eccezione sollevata dal Ministero della Difesa in adesione a quanto già indicato nel decreto n.369/2020, il quale ha riconosciuto le relative provvidenze con effetto dal quinquennio antecedente alla domanda di riconoscimento formulata dal ricorrente (cioè a far data dal 22 settembre 2015) in applicazione dell'art.2 del RDL n.295/1939, come modificato dall'art. 2 della legge n.428/1985 secondo cui: *“le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel D.L. Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono col decorso di 10 anni”* (sul punto, da ultimo, per l'applicazione di tale norma, Corte dei conti Sez. I App. n.244/2023).

6.1 Sul punto, anzitutto, il precedente giurisprudenziale richiamato dal ricorrente a fondamento della sua domanda (Corte dei conti Sez. I App.n.244/2016) - che esprime il principio secondo il quale non sarebbe rilevante ai fini del decorso della prescrizione la mera entrata in vigore delle modifiche contrattuali non potendosi da ciò presumere la conoscenza da parte del ricorrente - non è accostabile alla fattispecie in esame per la ragione che nel caso

di specie l'odierno ricorrente aveva già avuto contezza o poteva avere contezza, con ordinaria diligenza, della mancata applicazione dei benefici di cui al DPR 220/2006 (e conseguentemente richiederne l'applicazione) a seguito della ricezione del decreto n. OMISSIS (e da tale momento avrebbe potuto quindi rivendicare il riconoscimento dei relativi benefici pretermessi).

Di contro, deve ritenersi che l'Amministrazione, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, abbia fatto corretta applicazione dei dati normativi poco sopra riportati in materia di prescrizione, posti a tutela tanto della certezza dei diritti quanto dello stesso buon andamento della Pubblica Amministrazione sotto il profilo della corretta previsione e quantificazione della spesa pubblica (in punto di prescrizione quinquennale, *ex multis*, Corte dei conti Sez. Giurisd. Campania n. 509/2023, sez. Sicilia n.846/2022, Sez. Calabria n.419/2020), atteso poi che proprio con riferimento all'applicazione delle code contrattuali del DPR n.220/2006 - ed in particolare dei benefici di cui all'art.7 di tale testo normativo - è stato affermato, con decisione che questo Giudice condivide, che proprio l'intervenuta conoscenza degli elementi posti a base della determinazione del trattamento pensionistico segna il momento in cui il destinatario del trattamento ha avuto la possibilità di attivarsi giudizialmente per far valere le sue pretese e dunque il momento di esordio del termine prescrizionale.

6.2. Prive di pregio si rivelano invece i rilievi di parte ricorrente evidenziati nel corso dell'udienza di discussione in merito alla presunta genericità dell'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente e, segnatamente, in merito alla mancata specifica indicazione da parte della difesa del Ministero della Difesa del termine *a quo*, considerato che secondo consolidati principi della giurisprudenza contabile, che è qui opportuno richiamare “...la Corte di Cassazione (per tutte, Sez. Lavoro, sentenza n. 2351 del 2015) ha da tempo affermato che, “in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della

relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizione per esso previsto dalla legge"; di conseguenza la parte ha esclusivamente l'onere "di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice". Di conseguenza, non di questione di fatto si tratta, ma di diritto, riguardante, cioè, la corretta applicazione della causa estintiva e degli istituti della sospensione e, come nel caso, dell'interruzione" (Corte dei conti Sez. I, n.275/2019).

Stante la riferibilità di tale principio operativo al caso di specie, l'interpretazione offerta da parte ricorrente, che assume il verificarsi di un *vulnus* alle prerogative di difesa della parte al quale è rivolta l'eccezione ogni qual volta non fosse individuato dal debitore il *dies a quo* del decorso del termine prescrizione - eventualmente rilevante in un ordinario giudizio civile in cui venga in considerazione un singolo rapporto obbligatorio regolato dalla normativa generale in materia di prescrizione del diritto - non risulta funzionale né pertinente alla decisione della vertenza in esame, in cui da un lato, occorre differenziare il termine connesso all'esercizio del diritto al ricalcolo della pensione a seguito del riconoscimento del beneficio di cui al DPR n.220/2006 (il "*giorno in cui il diritto può esser fatto valere*" rilevante ai sensi dell'art.2935 c.c.), e, dall'altro, occorre tenere presente l'espressa disciplina legale che identifica, per i singoli ratei scaduti, l'incidenza del decorso del tempo a fini prescrizione con riferimento alla data di scadenza del singolo rateo.

Quanto al primo aspetto, la circostanza che il "*giorno in cui il diritto può esser fatto valere*" possa essere riconnesso da parte dell'Amministrazione resistente al momento dell'entrata in

vigore del DPR n.220/2006 ovvero a quello della successiva adozione del decreto n.424/2007, risulta essere questione superflua e financo irrilevante, posto che entrambi tali momenti si collocano ampiamente prima del termine quinquennale calcolato a ritroso a partire dalla richiesta di pagamento formulata dal ricorrente nel settembre 2020: la prescrizione risulta infatti validamente eccepita senza che possa in tal senso interferire l'esatta determinazione della data di esordio della prescrizione a seguito del verificarsi della fattispecie legale di cui all'art. del RDL n.295/1939.

Quanto al secondo profilo, il termine previsto dalla legge al fine del conteggio della prescrizione - il quinquennio antecedente alla scadenza del singolo rateo di pensione – contrariamente a quanto assunto dal ricorrente e per quanto non fosse neppure necessario, è stato richiamato dall'Amministrazione resistente sia nel decreto di liquidazione n. OMISSIS, sia anche nelle conclusioni di cui alla memoria di costituzione in giudizio), conferendo così piena certezza al tenore delle difese dell'Amministrazione e di certo nessun *vulnus* alle prerogative di difesa del ricorrente.

7. Alla luce di tali considerazioni, gravava semmai proprio sulla parte ricorrente, a fronte dell'eccezione sollevata dal Ministero della Difesa, individuare un atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale oppure un diverso termine per l'inizio del suo decorso, indicazione, quest'ultima, che a ben vedere è stata invero effettuata nel ricorso introduttivo. In tale prospettiva, il ricorrente ha infatti dedotto la violazione del combinato disposto dell'art.2935 e dell'art.2 RDL n.295/1939 (nella parte in cui, al comma 3, prevede che *“La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizione di legge o di regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la*

prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato") ritenendo che debba riconoscersi natura valutativa del provvedimento di riconoscimento dell'assegno funzionale di cui all'art.7 del DPR n.220/2006 e dunque ipotizzando che solo a seguito della conoscenza del decreto n. OMISSIS potesse iniziare a decorrere il termine prescrizione.

Ma anche tale deduzione non risulta condivisibile se si considera la natura sostanzialmente vincolata del riconoscimento, che non avrebbe certo impedito al ricorrente di agire a sua tutela già a partire dall'anno 2007, una volta verificata la mancata corresponsione dell'assegno funzionale e nonostante all'epoca vi fosse un orientamento negativo (peraltro già allora contrastato da diverse decisioni della magistratura contabile (vedi doc.12 di parte resistente), tanto ciò è vero che l'attribuzione del beneficio è stata in seguito riconosciuta in forma generalizzata con l'interpretazione accolta dalla circolare 6 giugno 2008 (vedi sempre doc.12 di parte resistente).

8. In conclusione, per quanto sopra indicato, il ricorso viene accolto con riferimento alla domanda formulata sub. A1 relativamente al computo della base pensionabile della somma di euro 328,26, relativa alle anticipazioni stipendiali "parametrali", ex art.5, commi 2 e 3, del d.lgs. n.193/2003, e il Ministero resistente è quindi condannato a corrispondere le relative differenze e gli arretrati spettanti, maggiorati, dalla data della maturazione del diritto fino al soddisfo, degli interessi legali oltre agli interessi anatocistici domandati.

9. La domanda di corresponsione degli interessi anatocistici è infatti fondata: spettano al ricorrente, pertanto, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (quest'ultima solo nei limiti dell'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2002;

nonché gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo (Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 8/2007).

10. Quanto al regime delle spese processuali, la peculiarità della fattispecie e la soccombenza parziale ne giustificano a pieno titolo la compensazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando:

- Accoglie, come in motivazione, la domanda formulata sub.A.1 relativamente al computo della base pensionabile della somma di euro 328,26, relativa alle anticipazioni stipendiali "parametrali", ex art.5, commi 2 e 3, d.lgs. n.193/2003; e per l'effetto condanna l'Amministrazione resistente a corrispondere le relative differenze e gli arretrati spettanti, con interessi e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola rata fino al pagamento ed oltre interessi dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo.

- Rigetta la domanda formulata sub B.2 relativamente all'attribuzione dei benefici previsti dall'accordo integrativo recato dal DPR n.220/2006 sin dall'insorgenza del corrispondente diritto.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(f.to digitalmente)

Consigliere Roberto Angioni

Depositata in Segreteria il 01/02/2024

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo

(f.to digitalmente)